



COMUNE DI CEDEGOLO

AVVISO

PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI BOLLO ED ALLA IMPOSSIBILITA' AL RILASCIO DI ALCUNI CERTIFICATI ANAGRAFICI ALLA LUCE DELLE MODIFICAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE N° 183/2011

Come noto, a partire dal 1° Gennaio 2012 il legislatore ha stabilito che i certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe e stato civile in ordine a stati, fatti e qualità personali sono validi ed utilizzabili **esclusivamente nei rapporti tra privati e non in quelli tra cittadino e organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi.**

Poiché la maggior parte dei casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo era legata al rilascio dei certificati da produrre ad enti pubblici, si ritiene necessario specificare qui di seguito il trattamento nei confronti di tale imposta di alcune delle fattispecie di certificati "residuali" dopo l'introduzione della suddetta norma, ricordando che resta comunque valida l'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati e degli estratti relativi allo stato civile prevista dall'art. 7 p. 5 della Legge 29.12.1990, n° 405.

Certificati anagrafici per uso legale: per uso notifica atti giudiziari o altro, l'imposta di bollo si applica regolarmente (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); così anche per le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 euro davanti al Giudice di pace, dato che la 'unicità' del contributo unificato riguarda, anche in questa sede, "gli atti e i provvedimenti" relativi a tali cause: gli eventuali certificati anagrafici non risultano funzionali allo svolgimento delle cause e quindi per essi l'avvocato o il privato interessato deve pagare la normale imposta.

Restano sempre valide, in ambito di giustizia, le esenzioni di cui: all'art. 3 della tabella allegato "B" D.P.R. n° 642/1972 nel contesto dei 'procedimenti in materia penale'; art. 12 della suddetta tabella: le singole ipotesi vanno invocate in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti); per il gratuito patrocinio vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva; è esente da bollo, infine, la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

Stato di famiglia 'uso assegni familiari': dal 1° ottobre 2011 la domanda di erogazione dell'assegno di famiglia può essere fatta esclusivamente per via telematica mediante compilazione online, in forma di autodichiarazione, senza allegati 'anagrafici'. Ciò significa che **non è più necessario** da tale data il rilascio dello stato di famiglia uso assegni.

Certificati ad uso sportivo: il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico, a differenza delle Federazioni sportive che però ne fanno parte; sono però tutti annoverabili tra i gestori di servizi di pubblica utilità (così come le associazioni ed enti di promozione sportiva, appositamente regolamentati dal CONI). L'indicazione del nome dei genitori sulla carta d'identità **rende non più necessario il rilascio a privati dei certificati per tale uso.**

Certificati relativi alle successioni: l'esenzione prevista dall'art. 5 della tabella allegato "B" D.P.R. n° 642/1972 'ad uso successione' si riferisce alla denuncia di successione (in quanto presentata "ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie", qui della tassa di successione) che l'erede fa all'Agenzia delle entrate utilizzando l'apposito modello nel quale riporta tutti i dati in forma di autodichiarazione. **I certificati anagrafici richiesti per la banca, bancoposta, assicurazioni, notaio 'ad uso successione' sono invece estranei alla specifica previsione esentativa, perciò vanno assoggettati all'imposta di bollo.**

Certificati per banche ed assicurazioni: **Per le banche (in particolare, ma non solo, per mutui), per le assicurazioni private per l'accensione o l'estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i servizi di BancoPosta (apertura conti correnti anche per l'accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione 'sui certificati'); il rilascio di certificati anagrafici (così come in caso di autenticazioni di firme e/o di copie) è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo.**

Altre realtà private continuano invece a godere delle esenzioni previste dal D.P.R. 642 (o altre norme speciali): le cooperative sociali/ONLUS (art. 27bis della tabella), le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali (art. 8 legge 266/1991); così come le certificazioni per le pratiche di adozione, di tutela e curatela (art. 13 della tabella) e i certificati di esistenza in vita (o simili) per le pensioni estere (art. 9 della tabella).

Continuano ad essere sottoposte alle previgenti disposizioni normative la legalizzazione di fotografia, l'autenticazione delle firme (anche sulle quietanze liberatorie e sulle deleghe di pensione) e delle copie.